

via G. Camuzzoni, n. 8 37038 Soave (VR)



COMUNE DI SAN BONIFACIO Piazza Costituzione, n. 4 37047 San Bonifacio (VR)

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra i comuni di San Bonifacio e Soave per la realizzazione di una pista ciclopedonale ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

L'anno 2022 il giorno tredici del mese di dicembre

TRA

Comune di San Bonifacio con sede in Piazza Costituzione, n. 4 – 37047 San Bonifacio (VR) P.I. 00220240238, rappresentato dal Sindaco protempore, sig. Provoli Giampaolo autorizzato in forza della delibera Giunta Comunale n. 178 del 06/12/2022;

Ε

Comune di Soave con sede in via G. Camuzzoni, n. 8 – 37038 Soave (VR) P.I. 00646030239, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. Pressi Matteo autorizzato in forza della delibera Giunta Comunale n. 140 del 26/11/2022;

PREMESSO che:

- in data 7 aprile 2020 veniva sottoscritto un protocollo d'intesa tra i comuni di San Bonifacio, Soave e Monteforte d'Alpone per la realizzazione di una rete ciclabile funzionale al territorio del Est Veronese che comprendesse l'estensione delle piste ciclopedonali nelle direttrici Val d'Alpone e Val Tramigna;
- con determinazione n. 468 del 29/07/2020, veniva affidato all'Ing. Gaiga Ermanno, l'incarico di redigere apposito progetto di fattibilità tecnica ed conomica per la "Realizzazione di una rete ciclabile funzionale al territorio dell'Est Veronese che comprenda anche l'estensione delle piste ciclopedonali nelle direttrici Val d'Alpone e Val Tramigna";
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede un quadro economico di complessivi €8.750.400,00 così suddiviso:

| A) | Somme per lavori | | | |
|----|----------------------------|---------------|--|--|
| | Importo complessivo lavori | €5.819.000,00 | | |
| | Oneri per la sicurezza | € 407.000,00 | | |
| | Totale A) | €6.226.000,00 | | |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| Espropri | € | 34.000,00 |
|--|------------|-------------------|
| Spese tecniche, accertamenti, rilievi, IVA, etc. | <u>€2.</u> | <u>490.400,00</u> |
| Totale B) | €2. | 524.400,00 |

Totale A) + B) $\in 8.750.400,00$

ed è stato approvato dai rispettivi Enti come seque:

- Comune di San Bonifacio, con deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2021;
- Comune di Soave, con deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 05/02/2021
- Comune di Monteforte d'Alpone, con delibera Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2021;
- l'articolazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica suddiviso in stralci, ancorchè denominati "tratte", consente la realizzazione dell'intervento in tempi diversi compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Enti interessati;

CONSIDERATO che:

per poter garantire l'attuazione dell'intervento, che richiede l'azione integrata e coordinata di detti Enti,
 è necessario promuovere la conclusione di un accordo di programma tra gli stessi, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., onde assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i

- tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento necessario;
- allo scopo di pervenire a tale intesa si sono tenuti incontri convenendo di procedere ad una rivisitazione del progetto al fine di renderlo attuale nei costi e compatibile con le disponibilità finanziarie degli Enti; tale rivisitazione è attuata attraverso un primo stralcio funzionale (rif. terza tratta) riguardante i territori di San Bonifacio e Soave, mentre il territorio di Monteforte d'Alpone sarebbe coinvolto solo in relazione alla restante parte dell'opera;
- per dare compiuta attuazione all'azione amministrativa si rende necessario sottoscrivere apposito Accordo di Programma in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra gli Enti, i reciproci obblighi e le modalità di attuazione delle opere;
- il Comune di San Bonifacio con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 06/12/2022, il Comune di Soave con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 26/11/2022 hanno approvato lo schema del presente Accordo di Programma.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

fra le Amministrazioni interessate si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di Programma:

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Accordo di Programma.

ARTICOLO 2 – Oggetto

I legali rappresentanti dei rispettivi Comuni di San Bonifacio, Soave convengono di procedere alla conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. per la realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'opera denominata "Realizzazione di una rete ciclabile funzionale al territorio dell'Est Veronese che comprenda anche l'estensione delle piste ciclopedonali nelle direttrici Val d'Alpone e Val Tramigna".

ARTICOLO 3 – Individuazione del Comune capofila dell'intervento.

Per l'intervento di cui all'articolo precedente il Comune di Soave conferisce al Comune di San Bonifacio il ruolo di Ente Capofila, che accetta, per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione dell'intervento in oggetto.

Le parti danno atto che il Comune di San Bonifacio è soggetto competente in via esclusiva sull'opera pubblica sopracitata.

ARTICOLO 4 – Responsabile del procedimento.

Le parti danno atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sarà nominato con apposito provvedimento dirigenziale nell'ambito del personale tecnico in servizio presso il Comune di San Bonifacio.

ARTICOLO 5 - Cronoprogramma e piano finanziario.

Il termine ultimo per l'attivazione della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori viene fissato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma e la conclusione dei lavori entro i successivi 18 mesi, salvo proroghe.

La spesa stimata per la realizzazione dei lavori di cui all'ARTICOLO 2 è prevista in euro 1.050.000,00 (euro unmilionecinquantamila/00).

La spesa sarà ripartita tra i Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma sulla base proporzionale al numero degli abitanti residenti alla data del 1 gennaio 2022; per dare concreta attuazione all'intervento gli Enti convengono di ripartire inizialmente la spesa in € 800.000,00 a carico del Comune di San Bonifacio ed € 250.000,00 a carico del Comune di Soave.

Eventuali variazioni di spesa rispetto all'importo stimato e che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'intervento in parola saranno posti interamente a carico dei Comuni sottoscrittori da ripartire con le modalità infra descritte.

ARTICOLO 6 - Competenze dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma.

Con il presente accordo, i Comuni si impegnano a provvedere agli adempimenti di competenza necessari alla realizzazione dell'intervento di cui all'ARTICOLO 2 secondo le disposizioni che seguono:

Il Comune capofila provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista nel precedente articolo e del cronoprogramma:

- al conferimento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, ed ogni altro ulteriore incarico tecnico connesso all'attuazione del progetto ivi compreso il collaudo tecnico amministrativo e statico;
- ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- alla predisposizione e approvazione dei progetti e agli ulteriori adempimenti;
- al perfezionamento dei procedimenti per l'individuazione dell'impresa esecutrice degli interventi;
- al coordinamento delle fasi di realizzazione dell'intervento, mediante il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di cui all'ARTICOLO 4 del presente Accordo di Programma;
- alla predisposizione e approvazioni di varianti in corso d'opera e agli ulteriori adempimenti;

Al Comune di San Bonifacio sono assegnate le funzioni di stazione appaltante dell'opera pubblica e di autorità espropriante per l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, con piena assunzione da parte

del Comune stesso di ogni onere di azione e/o difesa in sede legale in rapporto a qualsiasi fase procedimentale.

ARTICOLO 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all'opera pubblica, verranno prese in carico dai rispettivi Comuni secondo il criterio della territorialità (per la parte di intervento che ricade sul proprio territorio comunale), ai quali competeranno le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione; in ogni caso il Comune potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell'opera pubblica, a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.

Il Comune di San Bonifacio si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

ARTICOLO 8 - Collegio di vigilanza e attività di controllo.

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dai Sindaci o da loro delegati.

Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso l'ente capofila e i soggetti stipulanti l'accordo.

Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal Responsabili di Area dei Comuni interessati dall'opera pubblica.

ARTICOLO 9 - Impegni reciproci.

I Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma si impegnano reciprocamente e per quanto di competenza a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell'opera, e in particolare:

- all'inserimento per la quota di competenza nel bilancio di previsione e nel programma triennale LLPP oltre che nell'elenco annuale;
- all'approvazione delle fasi di progettazione per i tratti interessati nei rispettivi territori nel rispetto dei tempi previsti nel presente Accordo di Programma o indicati dal Comune Capofila;
- a trasferire al Comune capofila la quota di compartecipazione iniziale stabilita all'ARTICOLO 5 entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma, nonché l'eventuale maggiore spesa, da ripartire con le modalità infra descritte, entro e non oltre 30 giorni dalla semplice richiesta scritta documentata; resta inteso che eventuali economie saranno ripartite e compensate fra gli Enti interessati.

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune San Bonifacio per ritardi ascrivibili alla mancata erogazione delle risorse da parte del Comune Soave.

Nel caso necessitasse disporre l'esproprio di aree, ogni Comune procederà per quanto di competenza relativamente ai terreni rientranti nel proprio territorio.

ARTICOLO 10 - Approvazione, pubblicazione, efficacia, decadenza e durata.

Il presente Accordo di Programma diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente Accordo di Programma sarà approvato con decreto del Sindaco del Comune di San Bonifacio e pubblicato secondo le modalità di legge.

Le attività programmate sono vincolanti per i Comuni che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e modi qui indicati.

La durata del presente Accordo di Programma segue l'opera pubblica oggetto di realizzazione che decorrono dalla sottoscrizione, salvo rinnovo o risoluzione per la mancata realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 11 - Spese di bollo e di registrazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

COMUNE DI SAN BONIFACIO
IL SINDACO
Provoli Giampaolo
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Igs n. 82/2005)

COMUNE DI SOAVE IL SINDACO Pressi Matteo